

Attività DPO - Contributo sulla pubblicazione dei voti e degli esiti finali

esempioantonio.dpo@gmail.com <esempioantonio.dpo@gmail.com>

ven 07/06/2024 15:55

A:esempioantonio.dpo@gmail.com <esempioantonio.dpo@gmail.com>

Buongiorno,

si ribadisce quanto già inviato lo scorso anno al fine di fugare ogni dubbio inerente la pubblicazione degli esiti finali di ogni ordine e grado.

A tal fine è necessario comprendere che l'ultimo punto da cui partire è la famosa nota n 9168 del 9 giugno 2020 che integra la precedente nota n. 8464 nella quale il Ministero dell'Istruzione indica un unico schema di pubblicazione, sia nel caso di "Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado" sia nel caso di "Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione":

"...pubblicazione in via esclusiva degli esiti degli scrutini nel registro elettronico nel seguente modo: gli esiti degli scrutini, anche di ammissione alla prova d'esame (ivi compresi, in quest'ultimo caso, i crediti scolastici attribuiti ai candidati), con la sola indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non ammesso", sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; diversamente i voti in decimi, (compresi quelli inferiori a sei decimi per le classi intermedie di ogni ordine e grado) riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali;"

Nella nota si ribadisce che "In tutti i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti"


Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha precisato con propria nota "in un'ottica di collaborazione tra istituzioni, ci sono state nei giorni scorsi interlocuzioni con il Ministero della pubblica istruzione, che sono alla base della nota del 9 giugno dello stesso Ministero. Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all'ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi. La necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull'albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati"

Pertanto, è necessario rispettare quanto dettato dalla nota MI. n. 9168 anche in considerazione dell'appoggio ricevuto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Tale modalità di pubblicazione si deve estendere a tutte le pubblicazioni inerenti le fasi finali di valutazione e ammissione dell'anno scolastico ivi compresi le ammissioni dei candidati privatisti all'esame di stato.

Si dovrà quindi prediligere la pubblicazione attraverso il solo registro elettronico ed evitare il "Tabellone cartaceo".

Resto a disposizione per qualunque ulteriore richiesta di consulenza.



Cordiali saluti

Antonio Esempio

Data Protection Officer - Consulente Privacy - Socio ASSO DPO -

– Email: esempioantonio.dpo@gmail.com - PEC: esempioantonio@pec.it

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio e-mail è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questa mail per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016.